



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2011, proposto da:  
CPL Concordia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale  
impresa mandataria del R.T.I. avente quali imprese mandanti Ing. Ferrari s.p.a. e  
ACEA Costruzioni s.p.a., società rappresentate e difese dagli avv. Beniamino  
Caravita, Ezio Zani e Gualtiero Pittalis, con domicilio eletto presso lo studio di  
quest'ultimo, in Bologna, via S.Vitale n. 55;

***contro***

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola, in persona  
del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zanetti, con  
domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bologna, via Marsala n. 28;

***nei confronti di***

Manutencoop Facility Management s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,  
in proprio e quale mandataria di R.T.I. avente quali mandanti SIRAM s.p.a. e  
ITER società coop., società rappresentate e difese dagli avv. Franco Mastragostino

e Cristiana Carpani, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna, p.zza Aldrovandi n. 3;

***per l'annullamento, previa sospensiva,***

a) della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi n. 290 del 31.8.2011, con la quale è stata aggiudicata, in via definitiva, a R.T.I. Manutencoop – SIRAM - ITER la concessione di progettazione, costruzione e gestione di centrali, impianti tecnologici, lavori e servizi dell'Azienda Ospedaliera - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi; b) della relativa nota di comunicazione P.G. 0830705 in data 2.9.2011; c) della deliberazione dello stesso Direttore Generale n. 192 del 15.6.2011, di aggiudicazione provvisoria della concessione a R.T.I. controinteressato; d) di ogni altro atto connesso, e, in particolare degli atti e verbali di gara con cui d1) non è stato escluso il R.T.I. Manutencoop – SIRAM - ITER; d2) è stato ad esso attribuito un punteggio migliore ed aggiudicata la concessione; d3) è stato attribuito al R.T.I. ricorrente un punteggio illegittimamente inferiore, per i motivi e nelle parti di cui al presente ricorso; e) per la declaratoria di inefficacia della convenzione eventualmente stipulata nelle more; f) e per il conseguente subentro del ricorrente nella posizione di aggiudicatario della concessione e di titolare della relativa convenzione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola e di R.T.I. Manutencoop Facility Management s.p.a. – SIRAM s.p.a – ITER coop. e visto, altresì, il ricorso incidentale proposto da R.T.I. Manutencoop Facility Management S.p.A. – SIRAM s.p.a. – ITER coop.;

Vista l'ordinanza collegiale di questa Sezione n. 901 del 10/11/2011, con la quale è stata respinta l'istanza cautelare presentata dal ricorrente e vista l'ordinanza del

Consiglio di Stato, sez. III, n. 5518 del 16/12/2011, con la quale, in appello, detta istanza cautelare è stata accolta, con compensazione delle spese di giudizio relative a tale fase processuale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2012, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Riferisce il ricorrente R.T.I. -Raggruppamento Temporaneo di Imprese-, costituito tra CPL Concordia s. coop., Ing. Ferrari s.p.a. e ACEA Costruzioni s.p.a. che, con deliberazione in data 19/5/2010, l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola – Malpighi ha indetto una gara ai sensi dell'art. 153 commi 1-14 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (c.d. "finanza di progetto"), per l'affidamento della concessione avente ad oggetto la progettazione e la costruzione di una nuova centrale tecnologica, inclusi gli interventi edili, di un impianto di tri/cogenerazione, di nuovi cunicoli tecnologici nonché la gestione del patrimonio impiantistico ed immobiliare del Policlinico. Il bando prevede una gara a procedura ristretta ex art 55 del D. Lgs. n. 163 del 2006 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

R.T.I. ricorrente riferisce, inoltre, che hanno partecipato alla procedura ristretta quattro concorrenti, tra cui lo stesso ricorrente e R.T.I. odierno controinteressato e che, al termine delle operazioni, quest'ultimo è risultato vincitore con un punteggio superiore a quello di R.T.I. ricorrente, secondo classificato, per soli 4 centesimi di punto.

Ritiene il ricorrente che gli atti impugnati siano illegittimi per i seguenti motivi in diritto:

1) Violazione del bando e della lettera d'invito; degli artt. 37, 38, 40 del D. Lgs. n. 163 del 2006; dell'art. 95 del D.P.R. n. 554 del 1999 e del D.P.R. n. 34 del 2000; Eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, falsità dei presupposti in fatto e in diritto;

1a) - Quanto dichiarato da R.T.I. aggiudicatario nella domanda di partecipazione alla gara è in contrasto con le prescrizioni del bando e della lettera d'invito in tema di partecipazione alla gara di R.T.I.. Nella specie, la mandante ITEM coop. partecipa al Raggruppamento per la quota del 8,50% e per la stessa quota essa esegue i lavori appartenenti alla categoria prevalente (OG11-Impianti tecnologici). Il bando prevede, infatti, che i concorrenti in forma di R.T.I. possono partecipare alla gara anche nel rispetto dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006; norma che, al comma 13, stabilisce, in caso di RTI, che le imprese riunite in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. La Lettera d'invito a sua volta richiede a tali imprese l'indicazione, per ciascun componente del Raggruppamento, della quota percentuale di partecipazione al R.T.I. e della quota percentuale di esecuzione delle prestazioni. Il bando inoltre prescrive il rispetto dell'art. 95 del D.P.R. n. 554 del 1999, nella parte in cui richiede che, in caso di RTI di tipo orizzontale, ogni mandante debba possedere i requisiti di partecipazione nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Di conseguenza, risulta illegittima l'ammissione alla gara di RTI aggiudicataria, in ragione del fatto che la mandante ITER coop., oltre a non eseguire alcuna opera scorporabile, partecipa all'esecuzione dei lavori per la categoria prevalente per una quota del 8,50% che è inferiore alla quota minima del 10% prevista dalla "lex specialis" di gara e dalle norme sopra rubricate.

1b)- Inoltre, sempre la mandante ITER coop. nemmeno risulta in possesso dei requisiti di qualificazione per la cat. OG 11 – impianti tecnologici - , come emerge dal certificato di qualificazione estratto dal sito ufficiale dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici in data 5/8/2011 (v. doc. n. 32 della ricorrente), con conseguente violazione del par. III.1.3. del bando di gara. 1c) - Infine, R.T.I. controinteressato (e sempre in relazione alla posizione della mandante ITER coop) avrebbe dovuto essere escluso, in quanto R.T.I. indebitamente ammesso a versare la cauzione in misura dimezzata ex art. 40, c. 7, D. Lgs. n. 163 del 2006, non essendo essa in possesso della certificazione di sistema di qualità richiesta dalla suddetta norma per fruire della riduzione della cauzione. Tale inosservanza avrebbe dovuto essere sanzionata con l’esclusione dalla gara, come prevede il par. 5.V della Lettera d’invito.

2)Eccesso di potere sotto i profili di: manifesta illogicità, difetto di motivazione, falsi presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento;

Come risulta dal verbale di gara n. 17, R.T.I. ricorrente del tutto illogicamente si è visto assegnare solo il punteggio di punti 0,93 su 3 punti disponibili per il sottocriterio 1.1.c “Organizzazione del cantiere”. Con questa valutazione, la Commissione ha immotivatamente penalizzato il ricorrente sia rispetto alla valutazione di tale elemento dell’offerta tecnica di altro concorrente (R.T.I. Cofely) sia rispetto alla stessa offerta di R.T.I. aggiudicatario. E’ chiaro, infatti, che un distacco pari a oltre 2 punti su 3 attribuibili avrebbe potuto essere giustificato solo in presenza di motivazioni analitiche indicative di una altrettanto marcata differenza qualitativa delle offerte in ordine al predetto elemento; cosa che, nella specie, non è avvenuta, dato che le motivazioni analitiche della Commissione circa le offerte di R.T.I. ricorrente e di R.T.I. Cofely pressoché coincidono e che, peraltro, nell’offerta di R.T.I. aggiudicatario non si rinvenivano soluzioni tali da giustificare una così considerevole differenza di punteggio.

La Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico S. Orsola Malpighi – costituitasi in giudizio, con comparsa di costituzione e successive memorie chiede che il ricorso sia respinto in quanto infondato.

Si è inoltre costituito in giudizio R.T.I costituito da: Manutencoop Facility Management s.p.a. impresa mandataria, da SIRAM s.p.a quale mandante e da ITER coop. quale mandante, che, nel rilevare l'infondatezza del ricorso, ne chiede conseguentemente la reiezione.

Con atto depositato il 4/11/2011,previamente e ritualmente notificato alle controparti, R.T.I. controinteressato ha proposto ricorso incidentale avverso gli stessi atti della gara già gravati in via principale, a sua volta deducendo motivi in diritto rilevanti:

A)Violazione del punto III.1.2 bando di gara e dell'art. 98 D.P.R. n. 554 del 1999; Violazione dei principi in tema di giusto procedimento, “par condicio” e concorrenzialità; Eccesso di potere per difetto di istruttoria;

R.T.I. ricorrente principale doveva essere escluso dalla gara per violazione del par. III.I.2. del bando, in quanto tutte e tre le imprese che compongono il raggruppamento non possedevano i requisiti inerenti la capacità economico – finanziaria ivi prescritti alle lettere c) e d) (svolgimento negli ultimi 5 anni antecedentemente alla data di pubblicazione del bando di gara: c) di servizi affini a quelli previsti dall'intervento, per un determinato importo medio annuo; d) di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento, per un determinato importo medio annuo. Le suddette imprese, infatti, si sono avvalse della facoltà di incrementare del doppio i requisiti di cui alle lettere a) e b) della suddetta norma del bando, nulla invece dichiarando circa il possesso dei requisiti di cui alle lett. c) e d) e con l'ulteriore precisazione che esse avrebbero eseguito direttamente tutte le prestazioni oggetto della concessione, con conseguente violazione sia del bando di gara sia dell'art. 98 del D.P.R. n. 554 del 1999.

B) Violazione del punto n. 5 della Lettera d'invito; dei principi di: giusto procedimento, "par condicio" e concorrenzialità; Eccesso di potere per travisamento e illogicità manifesta;

R.T.I. ricorrente ha violato il suddetto punto della Lettera d'invito, non avendo prodotto la documentazione ivi richiesta, oltre che in formato cartaceo, anche su supporto informatico, non potendo essere considerato tale, la piattaforma web di cui esso è proprietario indicata nella domanda, al fine di potere accedere, tramite apposite username e password, ai documenti e ai dati in questione.

C) – Violazione del punto 7 della Lettera d'invito e del criterio di aggiudicazione prescelto; Eccesso di potere per illogicità manifesta;

Il punteggio maturato da R.T.I. ricorrente incidentale è palesemente erroneo in difetto. Riguardo al parametro "corrispettivo integrativo di disponibilità", R.T.I. ric. principale ha infatti offerto "0" mentre R.T.I. ric. incidentale ha offerto 0,01. A fronte di una differenza di offerta così minima, la Commissione non ha ripartito il punteggio proporzionalmente alle diverse offerte, avendo correttamente assegnato solo punti 2 all'offerta migliore, per attribuire poi erroneamente ed in modo palesemente non proporzionale solo punti 0 ad entrambe le altre concorrenti, e ciò per non avere tenuto conto dell'effetto distorsivo sulla formula di proporzionalità delle altre offerte, causato dal corrispettivo "0" contenuto nell'offerta di R.T.I. ricorrente principale. Stante la fondatezza delle suddette censure, dovrà essere accolto il ricorso incidentale, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.

Alla pubblica udienza del 16/2/2012, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.

DIRITTO

La presente controversia concerne la legittimità della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi n. 290 del 31.8.2011, con la quale è stata definitivamente aggiudicata a R.T.I. costituito da Manutencoop Facility Management s.p.a., quale impresa mandataria, SIRAM s.p.a. e ITER società cooperativa, quali imprese entrambe mandanti (di seguito: RTI Manutencoop), la concessione di progettazione, costruzione e gestione di centrali, impianti tecnologici, lavori e servizi dell'Azienda Ospedaliera - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola – Malpighi. E' parte ricorrente il R.T.I. costituito da CPL Concordia società cooperativa, quale impresa mandataria; Ing. Ferrari s.p.a. e ACEA Costruzioni s.p.a., quali imprese mandanti (di seguito: RTI CPL Concordia), che impugna, oltre al provvedimento di aggiudicazione definitiva, anche i seguenti atti: nota di comunicazione dell'aggiudicazione in data 2.9.2011; deliberazione del Direttore Generale n. 192 del 15.6.2011, di aggiudicazione provvisoria a RTI Manutencoop e, infine, gli atti e i verbali di gara nelle parti in cui o non escludono RTI Manutencoop dalla gara, o attribuiscono a tale concorrente un punteggio migliore o, infine, attribuiscono a R.T.I. ricorrente principale un punteggio illegittimamente inferiore a quello dovuto. RTI CPL Concordia chiede infine, declaratoria di inefficacia della convenzione che eventualmente fosse stata stipulata con RTI controinteressato, con conseguente subentro nella posizione di aggiudicatario della concessione e di titolare della relativa convenzione.

Si è costituita in resistenza la Azienda Ospedaliera – Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola – Malpighi (di seguito: Azienda Ospedaliera S.Orsola) chiedendo la reiezione del gravame in quanto infondato.

Si è inoltre costituito in giudizio RTI Manutencoop, parimenti chiedendo che il ricorso sia respinto per infondatezza dello stesso. Con atto depositato in data



4/11/2011, previamente notificato alle controparti, RTI Manutencoop ha proposto ricorso incidentale.

Il Collegio ritiene che il ricorso principale debba essere respinto.

Per quanto attiene il primo mezzo d'impugnazione dell'atto introduttivo del giudizio, il Collegio ritiene che – come già sostenuto da questa Sezione nella fase cautelare del presente giudizio (v. ord. N. 901 del 10/11/2011) – non sia condivisibile la tesi interpretativa dell'art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999 propugnata nel ricorso principale.

Secondo il ricorrente, RTI Manutencoop avrebbe dovuto essere escluso dalla gara perché la quota di partecipazione all'esecuzione dei lavori nella categoria prevalente dell'impresa mandante ITER s. coop., essendo pari al 8,5%, è inferiore alla quota minima del 10% prescritta dall'art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999; norma, questa, espressamente richiamata nel bando di gara.

Tale disposizione recita: “Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'art. 10, primo comma, lett. d), e) ed e-bis), della legge, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.”.

Dal chiaro enunciato della norma si evince con nettezza che la misura minima percentuale del 10% di cui deve essere in possesso ciascuna impresa mandante costituita in R.T.I. di tipo orizzontale è riferita unicamente (e ciò trova conferma anche nel collocamento sistematico della disposizione all'interno del Titolo VI del D.P.R. n. 554 del 1999: “Soggetti abilitati ad assumere lavori pubblici”) al possesso

dei “requisiti economico – finanziari e tecnico –organizzativi” per la partecipazione alla gara (v. C.G.A.R.S. sez. I, 2/1/2012 n. 12).

Il Collegio condivide, inoltre, quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa in riferimento ai R.T.I. di tipo orizzontale (come è RTI Manutencoop nel caso in esame), laddove ha precisato che, in generale, “...nei casi di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, non vi è una correlazione logica tra il possesso dei requisiti e la misura della partecipazione individuale all'esecuzione stessa, tanto è vero che l'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti della amministrazione di tutte le imprese raggruppate; per cui la ripartizione tra i partecipanti dell'aliquota che ciascuno di essi s'impegna ad effettuare, mentre assume un valore significativo all'interno, del raggruppamento, non incide sul rapporto contrattuale con l'amministrazione appaltante” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24.4.2002 n. 2808; T.A.R. Puglia –BA-sez. I, 8/9/2009 n. 2036).

Da tali premesse logicamente discende che detta disposizione in alcun modo preclude che un'impresa mandante di RTI orizzontale in possesso del predetto requisito minimo di partecipazione alla gara, possa poi, in fase di esecuzione dei lavori, realizzarne una quota inferiore; fermo restando, però, che tale quota corrisponda a quella di partecipazione della stessa mandante al Raggruppamento, secondo quanto espressamente prescrive l'art. 37, comma 13, del D. Lgs. n. n. 163 del 2006.

D'altra parte, la tesi della ricorrente risulta smentita anche da una corretta interpretazione teleologica delle norme, stante che la specifica “ratio” di entrambe è quella di impedire che un'impresa associata quale mandante in R.T.I. di tipo orizzontale (in cui tutte le imprese partecipano indistintamente all'esecuzione dei lavori) possa, con riferimento all'art. 95, comma 2, della L. n. 554 del 1999, eseguire lavori per una quota superiore rispetto a quella minima di possesso dei sopra citati requisiti per partecipare alla gara e possa, quindi, con riferimento all'art.

37, c. 13, D. Lgs. n. 163 del 2006, partecipare a un R.T.I. per una quota superiore rispetto a quella di possesso dei requisiti di partecipazione. In buona sostanza, quello che il legislatore ha voluto impedire è la possibilità per l'impresa mandante in RTI di tipo orizzontale di svolgere i lavori per una quota percentuale superiore sia a quella di possesso dei requisiti di partecipazione alla gara alla quale concorre in forma di R.T.I. sia a quella di partecipazione all'interno dello stesso R.T.I..

In quest'ottica, risulta infine del tutto condivisibile l'argomentazione difensiva di Azienda Ospedaliera S. Orsola, ove l'amministrazione sanitaria rileva – con argomento “a contrario” rispetto a quanto sostiene il ricorrente principale – che seguendo fino in fondo tale ultima tesi, si perverrebbe all'illogico risultato che un'impresa in possesso del 95% dei requisiti richiesti dal bando non potrebbe partecipare alla gara, dal momento che non potrebbe esistere un'altra impresa – stante l'asserita necessità di corrispondenza del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, di partecipazione al R.T.I. quale mandante e, infine, di esecuzione dei lavori per almeno una quota minima del 10% - che ne consentisse – associandosi alla prima in RTI orizzontale con una quota del 5% - la partecipazione alla gara.

Tale conclusione è, ad avviso del Collegio, palesemente irragionevole, con conseguente ulteriore supporto, sotto il profilo logico, alle considerazioni di cui sopra, tutte univocamente dirette a ritenere infondato l'esaminato motivo di ricorso.

Per quanto concerne il secondo mezzo d'impugnazione, il Collegio osserva che anch'esso è infondato, stante che l'Azienda Ospedaliera S. Orsola ha prodotto in atti la documentazione comprovante il possesso, da parte della mandante ITER coop. di R.T.I. aggiudicatario, della qualificazione per la categoria OG 11 sia nella fase di prequalifica della gara (doc. n. 2 della produzione dep. il 7/11/2011) sia al momento dell'aggiudicazione provvisoria (v. successivo doc. n. 3) sia al momento

dell'aggiudicazione definitiva (v. successivo doc. n.4). Riguardo al punto in esame, il Collegio deve infine rilevare che il contenuto di tale produzione documentale non è stato successivamente fatto oggetto di ulteriori puntuali confutazioni o censure da parte di RTI CPL Concordia, che si è limitato a ribadire le argomentazioni sostenute nel ricorso principale (v. pag. 40 della memoria dep. il 17/1/2012).

Con ulteriore motivo, RTI ricorrente principale sostiene che la Commissione di gara avrebbe dovuto escludere RTI Manutencoop perché ha presentato una cauzione provvisoria di importo dimezzato senza averne diritto, stante che la mandante ITER s. coop. è esecutrice di categorie di lavori in riferimento alle quali non è in possesso della relativa certificazione di qualità richiesta ai sensi dell'art. 40, comma 7, D. Lgs. n. 163 del 2006.

Il Collegio rileva che anche tale motivo è infondato. La giurisprudenza amministrativa ha osservato in proposito che, "...poiché la riduzione dell'importo cauzionale è giustificata dalla maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell'impresa, è necessario che tale requisito sia posseduto con riferimento all'oggetto specifico dell'appalto, ma che tale collegamento significa che, nel caso l'appalto ricomprenda una pluralità di lavori o servizi, debba esservi corrispondenza solo tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità" (v. T.A.R. Puglia -BA- sez. I, 3/6/2009 n. 1379; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 28 giugno 2005 n. 8841).

Nella specie, infatti, avendo la gara quale oggetto specifico una pluralità di lavori e risultando ITER s. coop. in possesso della certificazione di qualità relativamente alla categoria di lavori prevalente nella gara stessa (dato, questo, non contestato dal ricorrente principale), RTI aggiudicatario era in possesso di tutti i requisiti richiesti per il dimezzamento della prestazione di cauzione, non essendo tra questi incluso, come è stato accertato, anche il possesso, in capo a ciascuna componente del

R.T.I., della certificazione di qualità per le categorie residuali dei lavori svolti dall'impresa.

E' infondato, infine, anche il terzo e ultimo mezzo di impugnazione, con il quale RTI ricorrente censura l'operato della commissione di gara, che, in occasione dell'attribuzione del punteggio al sottocriterio 1.1.c. dell'offerta tecnica, avrebbe del tutto illogicamente penalizzato RTI CPL Concordia con punti 0,93 su punti 3 al massimo attribuibili a detto elemento; valutazione, questa, che, a dire del ricorrente, si pone in contrasto sia con la stessa motivazione di tale deterioro punteggio, sia con la motivazione del ben più alto punteggio assegnato ad altre concorrenti che hanno presentato, in riferimento a tale parametro, offerte simili.

La Sezione deve rilevare, in proposito, che i diversi punteggi attribuiti alle concorrenti relativamente al richiamato sotto criterio dell'offerta tecnica non risultano palesemente illogici e irragionevoli, tenuto conto, soprattutto, dell'oggettiva chiarezza e coerenza della giustificazione data dalla Commissione al (basso) punteggio attribuito a RTI ricorrente in ragione della previsione – unicamente nell'offerta tecnica di tale concorrente – della realizzazione di un ulteriore tunnel interrato, oltre a quelli già esistenti sotto l'area ospedaliera del Policlinico S. Orsola (v. verbale di gara n. 10 doc. n. 16 del ricorrente). Risulta evidente, pertanto, che in sede di valutazione di un sottocriterio dell'offerta tecnica mediante il quale si valuta l'organizzazione del cantiere in riferimento all'esigenza di garantire continuità dei servizi sanitari e alle modalità di gestione delle interferenze, non sia irragionevole la penalizzazione, in termini di punteggio, dell'offerta che prevede la costruzione di un nuovo tunnel interrato rispetto alle altre soluzioni che, invece, mantenendo inalterato il numero dei tunnel esistenti, non presentano tale ulteriore profilo di criticità rispetto alla dichiarata esigenza di garantire la continuità dei servizi ospedalieri nel corso dello svolgimento dei lavori oggetto di concessione.

Per le suesposte ragioni il ricorso principale è respinto.

A tale esito del ricorso principale consegue, ulteriormente, l'improcedibilità del ricorso incidentale proposto da RTI Manutencoop, non avendo tale parte più alcun interesse all'annullamento degli atti in forza dei quali essa è stata dichiarata aggiudicataria della gara (v. T.A.R. Campania –NA- sez. I, 18/3/2011 n. 1495).

Riguardo alle spese del presente giudizio, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e anche del diverso esito della fase cautelare nei due gradi di quel giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiarà altresì improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse il ricorso incidentale proposto da RTI Manutencoop.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)